

Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Premesse

In data 24 febbraio 2026, Oak Holdings 1 GmbH ("**OAK 1**"), Epeo S.r.l. ("**Epeo**") e Oak Consortium TopCo Limited ("**Oak Consortium TopCo**") e, congiuntamente a OAK 1 e Epeo, le ("**Parti**"), hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto**" o "**Patto Parasociale**") avente ad oggetto azioni ordinarie di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("**INWIT**" o la "**Società**").

Nello specifico, attraverso la sottoscrizione del Patto, le Parti hanno inteso disciplinare taluni profili del loro rapporto con riferimento a: (i) l'acquisto e la detenzione delle azioni INWIT; (ii) l'esercizio dei diritti di voto ad esse connessi; nonché (iii) il rispetto delle disposizioni del TUF, del Regolamento (UE) No. 596/2014 ("**MAR**"), della normativa in materia di *foreign direct investment* e dei regolamenti Consob applicabili.

Anteriormente alla data di pubblicazione delle presenti Informazioni essenziali, Epeo ha stipulato un contratto derivato di tipo "*prepaid total return swap forward*" avente ad oggetto azioni ordinarie di INWIT, che attribuisce a Epeo la facoltà di acquisire, entro i limiti contrattualmente previsti, una partecipazione fino all'1,5% del capitale sociale con diritto di voto (pari a circa n. 13.978.350 azioni ordinarie INWIT), restando salva la facoltà, in virtù di autorizzazioni societarie, di effettuare ulteriori incrementi della partecipazione nel rispetto delle condizioni previste dal Patto e, in ogni caso, entro i limiti tali da non determinare l'insorgere di un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

Il Patto Parasociale è entrato in vigore 24 febbraio 2026 (la "**Data di Efficacia**").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni rilevanti

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale è Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi al n. 08936640963, capitale sociale pari a Euro 600.000.000, le cui azioni sono quotate sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Il Patto ha ad oggetto n. 350.409.870 azioni ordinarie di INWIT, rappresentative del 37,60% del capitale sociale della Società con diritti di voto indirettamente detenute da Oak Holdings 1 GmbH, attraverso la propria controllata indiretta, Central Tower Holding Company B.V., nonché le azioni ordinarie di INWIT rivenienti dal *prepaid total return swap forward* sottoscritto da Epeo, che le attribuisce la facoltà di acquisire una partecipazione fino all'1,5% del capitale sociale con diritto di voto (pari a circa n. 13.978.350 azioni ordinarie INWIT) e prevede la liquidazione mediante consegna fisica dei titoli (le "**Azioni Conferite**"). Ai fini delle presenti Informazioni Essenziali, per Azioni Conferite si intendono le azioni ordinarie di INWIT detenute, direttamente o indirettamente, dalle Parti e soggette alle pattuizioni rilevanti del Patto, corrispondenti alle "*Covered Shares*" come definite nel Patto Parasociale.

3. Tipo di Patto

Il Patto Parasociale contiene disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a), b) e c) del TUF, come ulteriormente descritto nelle presenti Informazioni Essenziali (le "**Pattuizioni Rilevanti**").

4. Soggetti vincolati dalle pattuizioni rilevanti e relativo numero e percentuale sul capitale sociale di strumenti finanziari della società oggetto delle pattuizioni rilevanti dagli stessi detenuti

Le parti del Patto Parasociale sono le seguenti:

- **Oak Holdings 1 GmbH**, società di diritto tedesco, con sede legale in Düsseldorf, *Prinzenallee 11-13*, 40549, Germania, iscritta al Registro Commerciale del Tribunale locale di Düsseldorf con il numero HRB 98913;
- **Epeo S.r.l.**, con sede legale in Alessandro Manzoni 38, Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi al n. 14257700964;
- **Oak Consortium TopCo Limited**, società di diritto del Baliato di Jersey, con sede in 2nd Floor, Sir Walter Raleigh House, 48-50 Esplanade, St. Helier, JE2 3QB, Jersey, iscritta presso la Jersey Financial Services Commission al n. 145540.

Con riferimento agli assetti proprietari rilevanti, si segnala che:

- (i) OAK 1 detiene, indirettamente, una partecipazione pari a circa il 37,60% del capitale sociale di INWIT per il tramite di Central Tower Holding Company B.V.; e
- (ii) Epeo è controllata da Oak Consortium TopCo, che ne detiene l'intero capitale sociale.

Si precisa che, alla data di pubblicazione delle presenti Informazioni Essenziali, Epeo non è soggetta, né direttamente né indirettamente, al controllo di OAK 1 ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del Codice Civile, né OAK 1 esercita, direttamente o indirettamente, alcuna forma di controllo su Epeo. La stipulazione del Patto non comporta alcun trasferimento, né della titolarità giuridica né della titolarità effettiva, delle azioni INWIT detenute dalle Parti.

Resta inteso che l'eventuale qualificazione delle Parti quali soggetti che agiscono di concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4 e 4-bis, del TUF rileva esclusivamente nei limiti e per le finalità previste dalla normativa applicabile e non comporta, di per sé, l'insorgenza di un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

5. Contenuto del Patto Parasociale

Il Patto disciplina il coordinamento con riguardo all'esercizio di ogni diritto di voto e diritto amministrativo inerenti alle azioni INWIT detenute (indirettamente o direttamente) dalle Parti.

5.1. Obblighi di consultazione e sindacato di voto

In forza del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate a consultarsi in buona fede, non appena ragionevolmente possibile, successivamente alla pubblicazione o alla comunicazione dell'ordine del giorno di ciascuna assemblea della Società. Fintanto che OAK 1 (o una sua affiliata) detenga azioni della Società, Epeo eserciterà i diritti di voto inerenti alle Azioni Conferite nel Patto in qualsiasi assemblea della Società - ivi incluse le assemblee speciali convocate ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile - conformemente alle indicazioni rese per iscritto da OAK 1.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ove si debba procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della Società, le Parti hanno convenuto che Central Tower Holding Company B.V. (o altra affiliata di OAK 1 titolare di Azioni Conferite nel Patto) e Epeo (o altra affiliata di Epeo titolare di Azioni Conferite nel Patto), conformemente alle indicazioni rese per iscritto da OAK 1, presenteranno congiuntamente e voteranno un'unica lista di candidati per il consiglio di amministrazione o per il collegio sindacale della Società.

Il Patto non comporta alcun impegno a influenzare la gestione o la direzione strategica della Società al di fuori del legittimo esercizio dei diritti degli azionisti.

Le disposizioni in materia di voto si applicano, *mutatis mutandis*, a qualsiasi ulteriore diritto amministrativo collegato alle azioni INWIT.

5.2. Assenza di obblighi di acquisto e di vincoli al trasferimento

Il Patto prevede che nulla nell'accordo: (i) obbliga una qualsiasi delle Parti ad acquistare azioni della Società; e/o (ii) impone, a carico di una qualsiasi delle Parti, vincoli, restrizioni o limitazioni al trasferimento delle Azioni Conferite nel

Patto.

5.3. Obblighi relativi a un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria

Il Patto contiene una disciplina volta a prevenire l'insorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su INWIT, prevedendo in particolare quanto segue.

Per tutta la durata del Patto Parasociale, Epeo si è impegnata a non effettuare acquisti, direttamente o indirettamente tramite soggetti che agiscono di concerto con essa, di azioni della Società in misura tale da far sorgere l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di INWIT a carico di una qualsiasi delle Parti.

In caso di violazione da parte di Epeo, direttamente o tramite le persone che agiscono di concerto con essa, che determini l'insorgere dell'obbligo di promuovere effettivamente un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, Epeo dovrà (o, se del caso, dovrà far sì che le persone che agiscono di concerto con essa): (i) senza indugio e nel rispetto della normativa applicabile, dismettere le azioni eccedenti le Soglie Rilevanti; e (ii) in ogni caso, astenersi dall'esercitare i diritti di voto inerenti alle azioni detenute in eccesso rispetto a tali soglie. Qualora tali misure non risultino sufficienti, Epeo dovrà (o dovrà far sì che vi provvedano le persone che agiscono di concerto con essa) promuovere e finanziare l'offerta pubblica di acquisto in via esclusiva, in conformità alla normativa applicabile.

In caso di violazione da parte di Epeo che comporti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e la contestuale omissione, in tutto o in parte, dei rimedi correttivi sopra descritti, Epeo sarà tenuta a risarcire, manlevare e tenere indenni OAK 1 e i Terzi Beneficiari (come definiti nel Patto) dai Danni subiti (come definiti nel Patto).

I medesimi obblighi di manleva si applicano, in quanto compatibili, qualora il superamento delle Soglie Rilevanti da parte di OAK 1 sia causato dall'inadempimento di Epeo agli obblighi di comunicazione dell'acquisizione di azioni della Società entro il termine ivi specificato.

5.4. Diritto di primo acquisto sugli acquisti

Ai sensi del Patto Parasociale, ad eccezione dell'acquisto relativo all'1,5% delle azioni della Società tramite lo strumento derivato di cui alle premesse, Epeo o una sua affiliata possono acquistare azioni della Società, solo nel rispetto della seguente procedura.

Per tutta la durata del Patto, qualora Epeo o una sua affiliata (il **"Potenziale Acquirente"**) intenda acquistare, direttamente o indirettamente, azioni della Società, Epeo è tenuta notificare al Comitato degli Azionisti (come definito nel Patto Parasociale), tramite apposita comunicazione indirizzata al Presidente del medesimo organo (la **"Comunicazione di Acquisto"**), il numero di azioni che il Potenziale Acquirente intende acquistare (le **"Azioni Proposte"**) nonché il periodo entro cui intende procedere all'acquisto, che non può eccedere 6 (sei) mesi (il **"Periodo di Acquisto"**).

Entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Acquisto, il Presidente del Comitato degli Azionisti (come definito nel Patto Parasociale) deve comunicare a Epeo l'eventuale delibera di esercitare il diritto di primo acquisto, anche parzialmente, mediante apposita comunicazione scritta (la **"Comunicazione di Esercizio"**), con facoltà di procedere all'acquisto entro il termine che scade al più tardi tra (a) la fine del Periodo di Acquisto e (b) un mese dalla data della relativa delibera (il **"Periodo di Acquisto di OAK 1"**).

In caso di valida Comunicazione di Esercizio, il Potenziale Acquirente non potrà procedere all'acquisto delle Azioni Proposte durante il Periodo di Acquisto. Fanno eccezione i casi in cui il Comitato degli Azionisti (come definito nel Patto Parasociale) deliberi di non esercitare il diritto di primo acquisto, relativamente alle Azioni Proposte, per effetto del veto esercitato da uno o più rappresentanti di: (i) Vodafone GmbH, nel qual caso il Potenziale Acquirente è libero di procedere all'acquisto durante il Periodo di Acquisto, fermo quanto indicato al Paragrafo 5.3; ovvero (ii) Oak Consortium GmbH, nel qual caso il Potenziale Acquirente non può acquisire le rispettive Azioni Proposte e la Comunicazione di Acquisto decade.

Qualora il Comitato degli Azionisti (come definito nel Patto Parasociale) ometta di consegnare una Comunicazione di Esercizio entro il termine previsto (salvo che tale omissione sia imputabile al mancato accordo di Oak Consortium TopCo,

delle sue affiliate o dei loro rappresentanti a convocare, partecipare o votare nella riunione del Comitato degli Azionisti a tal fine convocata), consegnare una comunicazione scritta di espressa rinuncia, o uno o più rappresentanti di Vodafone GmbH abbiano esercitato il veto di cui al punto (i) del Paragrafo precedente, il Potenziale Acquirente è libero di acquistare le rispettive Azioni Proposte nel corso del Periodo di Acquisto, fermo quanto previsto al Paragrafo 5.3. Qualora invece la Comunicazione di Esercizio sia stata consegnata ma OAK 1 non abbia completato l'acquisto entro il Periodo di Acquisto di OAK 1, il Potenziale Acquirente è libero di acquistare le Azioni Proposte per un periodo di durata pari al Periodo di Acquisto originario, decorrente dalla sua scadenza.

Qualora il Potenziale Acquirente non completi l'acquisto entro il Periodo di Acquisto (in circostanze diverse da quelle di cui al periodo precedente), la Comunicazione di Acquisto decade e il Potenziale Acquirente potrà trasmettere una nuova Comunicazione di Acquisto, con conseguente riavvio della procedura sopra descritta.

La disciplina di cui al presente paragrafo regola esclusivamente le modalità di eventuali acquisti futuri di azioni INWIT e non costituisce un vincolo, limite o restrizione al trasferimento delle Azioni Conferite ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lettera b), del TUF.

5.5. *Disciplina dell'offerta pubblica di acquisto volontaria*

Per tutta la durata del Patto, Epeo e Oak Consortium TopCo si sono impegnati a non promuovere, e a far sì che i soggetti ad essi correlati così come specificati nel Patto non promuovano - un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni della Società, senza il preventivo consenso di OAK 1.

Tale impegno si applica esclusivamente: (i) con riferimento ai fondi gestiti o gestiti da Global Infrastructure Management, LLC o sue affiliate, a Global Infrastructure Partners Core-A/B (e relativi fondi paralleli) e alle loro controllate, ivi incluse le società in portafoglio; e (ii) con riferimento ai fondi gestiti o consigliati da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. o sue affiliate, a KKR DCIF International SCA SICAV-RAIF e alle loro controllate, ivi incluse le società in portafoglio.

5.6. *Ring-fencing e gestione delle informazioni privilegiate*

Le Parti si sono impegnate ad adottare e mantenere, per tutta la durata del Patto, adeguati presidi organizzativi e procedure interne - ivi incluse idonee barriere informative (*ring-fencing*) - volti a prevenire la circolazione non autorizzata di informazioni privilegiate ai sensi della MAR e della normativa applicabile in materia. Il Patto prevede altresì procedure idonee a gestire correttamente eventuali situazioni di *wall-crossing*, nonché misure a presidio del rispetto degli obblighi di tenuta e aggiornamento delle *insider list* di cui alla MAR, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile.

6. Durata, rinnovo e recesso

6.1. Efficacia e termine iniziale

Gli impegni derivanti dal Patto Parasociale sono efficaci a partire dalla Data di Efficacia (ossia il 24 febbraio 2026) per una durata di 3 (tre) anni.

6.2. Rinnovo

Il Patto Parasociale prevede il rinnovo automatico dello stesso per un ulteriore periodo di 1 (uno) anno, salva la facoltà delle Parti di notificare per iscritto la volontà di non rinnovare il Patto Parasociale con preavviso di almeno 3 (tre) mesi antecedenti la data di scadenza.

6.3. Cessazione automatica

Il Patto Parasociale cessa automaticamente di essere efficace al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) OAK 1 (unitamente alle proprie affiliate) ovvero Epeo (unitamente a Oak Consortium TopCo e alle sue affiliate) cessi di detenere, direttamente o indirettamente, qualsiasi azione della Società;
- (b) Vodafone GmbH o Oak Consortium TopCo (unitamente alle rispettive affiliate e ad altri soggetti specificati nel

Patto) cessi di detenere, direttamente o indirettamente, azioni di OAK 1 rappresentanti più del 25% del capitale sociale.

6.4. Recesso in caso di offerta pubblica di acquisto

Ferma restando la facoltà di recesso prevista dall'art. 123, ultimo comma, del TUF, ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Patto con effetto immediato, previa comunicazione scritta alle altre Parti, nei seguenti casi:

- (i) promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria da parte di Epeo o delle persone che agiscono di concerto con la stessa (*i.e.*, ove Epeo o le persone che agiscono di concerto con la stessa, in violazione delle disposizioni del Patto, facciano sorgere l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria); e
- (ii) promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria da parte di Epeo (o dai soggetti ad essa correlati di cui al Paragrafo 5.5) nel rispetto della procedura di consenso prevista dal Patto.

7. Soggetto che esercita il controllo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto non influiscono sul controllo di INWIT. Alla data delle presenti informazioni essenziali, non esistono soggetti in grado di esercitare singolarmente il controllo su INWIT ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, territorialmente competente con riguardo alla sede sociale di INWIT nei termini di legge.

Il Patto è stato altresì comunicato alla CONSOB e alla Società nei termini di legge ai sensi dell'articolo 122 del TUF. Le presenti Informazioni Essenziali sono pubblicate entro i termini previsti dall'articolo 130 del Regolamento Emittenti.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l'estratto delle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sarà pubblicato sul quotidiano "IlSole24Ore" in data 27 febbraio 2026.

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.inwit.it.

Le presenti Informazioni Essenziali sono redatte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti e devono essere interpretate in conformità alla normativa applicabile e alle relative prassi di vigilanza.